



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 24/11/2020

FATTO

La ricorrente riferisce quanto segue:

- di aver sottoscritto, insieme al cointestatario, i seguenti buoni fruttiferi trentennali della serie Q, per un importo di lire 50.000, emesso in data 09.05.1989; e per un importo di lire 50.000, emesso in data 10.08.1989;
- di aver sottoscritto, insieme al cointestatario, i seguenti buoni fruttiferi trentennali della serie Q/P: per un importo di lire 100.000, emesso in data 08.04.1989; per un importo di lire 250.000, emesso in data 20.09.1988;
- di essersi recata presso il competente ufficio per la riscossione, e di essersi vista riconoscere un valore di rimborso ingiustificatamente inferiore a quanto dovuto sulla base di quanto riportato sui titoli;
- chiede, pertanto, in relazione ai BF Q e Q/P, che l'intermediario corrisponda gli importi determinati nella misura indicata e sottoscritta sul retro di ciascuno dei buoni oggetto del ricorso.

Parte resistente controdeduce quanto segue:

- che, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità della domanda per per



incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto;

- è volta “a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri per la serie “Q/P” dal DM 13.06.1986, comportamento che avrebbe creato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono”;
 - che infatti le disposizioni di vigilanza sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie “indicano chiaramente, quale elemento cui fare riferimento per delimitare la competenza dell'ABF le “operazioni o comportamenti” dell'intermediario, e non il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato”;
 - sul punto è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui “in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009”;
 - che nel caso di specie viene contestato il momento genetico, ossia la sottoscrizione del contratto;
- sempre in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in quanto:
- i titoli di risparmio oggetto di contestazione sono prodotti finanziari collocati dall'intermediario per conto di XXXX S.p.A e sono disciplinati dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale;
 - l'art. 128-bis tub, comma 1, ha riguardo “esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 115 del T.U.B., vale a dire banche e intermediari finanziari e che la delibera n. 275 del 29 luglio 2008 il CICR ha stabilito la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, con riferimento agli intermediari nei quali ha ricompreso le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B. che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI “Trasparenza delle condizioni contrattuali” del T.U.B. (art. 1)”;
 - le disposizioni della Banca d'Italia prevede alla sezione I paragrafo 4 che all'ABF possono essere sottoposte “controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari”. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
 - da tale quadro emerge che “i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario”;
 - il riferimento del CICR che ricomprende tra gli intermediari destinatari della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disciplina dei nuovi sistema stragiudiziali l'intermediario lo fa soltanto in relazione ad una parte specificamente individuata della sua attività;

- nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in quanto:
 - il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
 - in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
 - i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
 - la funzione di trasparenza è stata pienamente assolta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 13.06.1986;
 - pertanto non si può ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza del rendimento del buono in oggetto;
 - quindi, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

A supporto della sua posizione, la resistente allega diversa giurisprudenza di merito e di legittimità.

In sede di repliche la ricorrente, affermando l'ammissibilità del ricorso, conferma le richieste avanzate nel ricorso

Precisa, inoltre, che con riferimento ad uno dei buoni, sul quale non sarebbe stato apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti, l'intermediario ha emesso assegno dell'importo di euro 196,27, che, tuttavia, non è stato riscosso in quanto il rimborso corretto è pari a euro 285,17.

DIRITTO

L'intermediario ha eccepito in primo luogo l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico del (contratto relativo al) buono di cui è causa.

In altre parole, la contestazione del ricorrente riguarderebbe il comportamento dell'intermediario che, al momento dell'apposizione dei timbri sul buono e nella misura in cui tali timbri non prevedevano i rendimenti per gli anni successivi al 20°, avrebbe ingenerato un affidamento del privato circa l'effettiva applicazione di tale rendimenti.

In tal senso dovrebbe essere letto il riferimento alle "operazioni e comportamenti" di cui all'art. 4 comma 4 delle Disposizioni sull'ABF.

Sul punto richiama innanzitutto il pacifico orientamento dei Collegi secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo*



al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009”.

L'eccezione è stata già sollevata più volte a suo tempo ed è stata ritenuta infondata dal Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 5673/2013.

Detta decisione è stata emanata in relazioni a buoni cd “a termine” e, nello specifico, a modifiche dei termini di scadenza dei buoni, ma ha esplicitato in più passaggi che le medesime considerazioni valgono anche per le modifiche dei rendimenti.

L'intermediario, ha altresì eccepito l'incompetenza *ratione materiae* in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni.

Anche questa eccezione è stata ritenuta infondata dal Collegio di Coordinamento sopra richiamato in quanto i buoni in contesa non costituiscono prodotti finanziari.

Venendo al merito della questione, a seguito dell'emanazione del D.M. 13.6.1986 (G.U. 28.6.1986, n. 148) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q».

Si evidenzia che i buoni fruttiferi serie “Q/P” oggetto della presente controversia sono stati sottoscritti dopo della pubblicazione del D.M. 13.6.1986.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come “Q/P” emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie “P” su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie “Q/P” ovvero “Q” e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno, fatta eccezione il buono n. 002, che non reca la tabella dei nuovi rendimenti ma solo la seguente avvertenza: *“I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”.*

Il D.M. 13.6.1986, recante *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.*

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione si legge:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In conclusione, la domanda del ricorrente deve essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI